

3 – Gli statuti delle fondazioni

Gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati emanati sulla base dei principi e dei criteri individuati dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, confermati dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con legge 26 gennaio 2001, n. 6.

Gli statuti, adottati dal Consiglio di amministrazione di ciascuna fondazione ed approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, stabiliscono, oltre all'assenza di fini di lucro, le finalità e le attività previste in conformità dell'art. 10 del provvedimento legislativo sopra citato ed eventuali altre attività consentite purché direttamente collegate con le tradizioni del teatro o con le esigenze del bacino di utenza delle singole fondazioni.

Gli statuti disciplinano inoltre lo status dei soci (fondatori, sostenitori), individuano il patrimonio, le entrate e la destinazione degli utili in conformità delle finalità istituzionali (con divieto di distribuire utili ai soci o di restituire apporti patrimoniali).

Contengono la specifica disciplina in ordine alla composizione, alla nomina ed alle competenze degli organi di governo, nonché quanto occorre per regolare altri aspetti importanti per la vita delle fondazioni (nomina e revoca del soprintendente e del direttore artistico, patrocinio legale – di norma attribuito all'Avvocatura dello Stato – scritture contabili e di bilancio, principi in materia di gestione del personale dipendente) ed infine, norme in tema di modificazione dello statuto e di estinzione della fondazione. Va comunque ricordato che, per effetto del comma 1 dell'art. 1 del citato D.L. 24 novembre 2000 n. 345, la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato è stata fissata alla data del 23 maggio 1998 e che, sempre per esplicita indicazione dello stesso articolo (comma 3), le disposizioni contabili conseguenti alla trasformazione hanno avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4 - Gli organi

Organi della fondazione sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Sovrintendente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente

L'incarico di presidente è ricoperto dal sindaco pro-tempore del comune nel quale ha sede la fondazione, con la sola eccezione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, fondazione presieduta dal Presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di Sovrintendente (art.11, comma 2, del decreto legislativo n. 367/1996).

Il Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 367/1996, lo statuto delle fondazioni deve prevedere che il Consiglio di amministrazione sia composto da sette membri, compreso il Presidente. In via transitoria, per le fondazioni che non hanno ancora conseguito la partecipazione di soggetti privati al patrimonio ed alla gestione nella misura fissata dall'art. 10, comma 3, del più volte citato decreto legislativo n. 367/1996, il Consiglio di amministrazione è composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.345/2000, da cinque componenti: il presidente, un componente designato dalla regione del territorio ove ha sede la fondazione, un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e due componenti designati dal Sindaco del comune ove ha sede la fondazione. Il C.d.A. dura in carica 4 anni. Ai sensi dell'articolo 39-vicies sexies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 367/1996, sono stabiliti da un minimo di sette ad un massimo di nove.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 1 marzo 2006, n. 80, «per le fondazioni il cui Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti».

Per le fondazioni dove l'apporto dei privati ha raggiunto il limite minimo stabilito dalla legge, del Consiglio deve far parte anche un rappresentante dei soggetti privati.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 367/1996, il Consiglio di amministrazione della fondazione dell'Accademia nazionale di Santa

Cecilia è composto da nove membri, compresi il Presidente ed il Sindaco di Roma, di cui uno designato dall'Autorità di governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione Lazio e tre eletti dal corpo accademico. Ai sensi dell'articolo 1-decies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Accademia sono aumentati a tredici, di cui cinque eletti dal corpo accademico. In attesa della nomina dei rappresentanti dei soggetti privati, il Consiglio di amministrazione di tale fondazione è composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 345/2000, da sette membri, come individuati dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 367/1996.

Tale articolo stabilisce anche le principali funzioni del Consiglio (approvazione dei bilanci di esercizio, nomina e revoca del Sovrintendente, approvazione delle modifiche statutarie, ecc...), ferme restando le possibili ulteriori indicazioni statutarie.

L'art. 21 del citato decreto legislativo (n. 367/1996) prevede la possibilità di scioglimento del consiglio di amministrazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali quando risultino gravi irregolarità nelle attività di gestione ovvero quando il conto economico chiuda, o si prevede che chiuda, con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi; limite aumentato al 50 per cento per i due esercizi successivi alla trasformazione degli enti in fondazioni. Come accennato, la norma è stata recentemente modificata dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 7/2005, convertito nella legge n.43 dello stesso anno, nei termini già illustrati.

Con il decreto di scioglimento debbono essere nominati, per non più di sei mesi, uno o più commissari straordinari, i quali possono anche proporre la liquidazione della fondazione ed esercitare l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il Sovrintendente

Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di amministrazione, organo al quale partecipa, a pieno titolo, seppure con limitazioni connesse ad alcune materie in discussione. Il Consiglio può revocarlo soltanto per gravi motivi e con voto a maggioranza qualificata.

Il Sovrintendente è l'organo di collegamento tra il Consiglio e la struttura della fondazione, rispetto alla quale si pone con funzioni di dirigente dotato di ampi

poteri sia per quanto attiene alla gestione amministrativa e contabile sia per quanto riguarda l'attività di produzione artistica. Spetta, infatti, al Sovrintendente nominare (o revocare) il direttore artistico o musicale, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il Sovrintendente cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato: può tuttavia essere riconfermato dal nuovo Consiglio.

Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; dura in carica quattro anni, anche nel caso di amministrazione straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 367/1996, il Collegio è composto di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed il supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. E' presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 3-ter del citato decreto-legge n.7/2005 attribuisce <<all'Autorità di governo competente in materia di spettacolo>> il diritto di designare un componente del Collegio dei revisori, riducendo ad una unità la scelta tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Al Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni, nei limiti indicati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 367/96 (art. 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile).

I singoli statuti possono prevedere altri organi. Di solito è prevista l'Assemblea dei soci con funzioni consultive.

Compensi spettanti agli organi di amministrazione delle fondazioni

Il decreto legislativo n. 367/1996 non contiene alcuna disposizione in merito ad eventuali compensi spettanti al Presidente (che é anche sindaco del comune in cui ha sede la fondazione), ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al Sovrintendente, che è organo della fondazione stessa.

Soltanto per i componenti del Collegio dei revisori dei conti, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 14 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di determinarne i compensi da porre a carico del bilancio della fondazione.

Dai documenti annessi ai bilanci di esercizio delle fondazioni non sempre è dato conoscere l'entità dei costi sostenuti per i componenti degli organi di amministrazione, fatta eccezione per quelli relativi al Collegio dei revisori.

Alcune fondazioni non indicano alcun compenso corrisposto al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione. Qualcuna indica il rimborso di spese ed indennità di missione. Altre riportano in bilancio il costo sostenuto per i gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Tutte riportano la spesa per il funzionamento del Collegio dei revisori. Alcune indicano anche la spesa per la retribuzione del Sovrintendente enucleandola dalla spesa per il personale.

Al riguardo, per esigenze di trasparenza gestionale ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2427, comma 1°, n. 16, del c.c., ciascuna fondazione dovrebbe indicare nella nota integrativa «l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria». A tal fine occorre ricordare che tra gli organi di governo è compreso il Sovrintendente, come emerge dall'art. 12, commi 7 e 13 del citato decreto n. 367/1996.

Sarebbe opportuna un'apposita disposizione di legge che stabilisca i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi amministrativi delle fondazioni lirico-sinfoniche – così come è stato previsto per l'organo di controllo – o che conferisca all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo il potere di impartire in merito proprie direttive.

5 - Il patrimonio

Le fondazioni sono subentrate nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi, in essere alla data di trasformazione.

Come già illustrato nel precedente referto, il valore del patrimonio iniziale di ciascuna fondazione è stato stabilito da un esperto designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la fondazione.

La relazione di stima compilata dall'esperto contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri seguiti per la valutazione.

Da tali documenti emerge che complessivamente il patrimonio iniziale dell'insieme delle fondazioni ammontava al 1° gennaio 1999 a L. 917.203 milioni, corrispondente ad euro 473.695.820.

6 – Il Fondo unico dello spettacolo (FUS)

6.1 - Criteri di ripartizione del Fondo unico secondo la vigente disciplina

Il finanziamento dello Stato era disciplinato dalla legge n. 800/1967 che, riconoscendo per la prima volta le funzioni culturali, sociali e formative delle attività musicali, definiva dettagliatamente l'assegnazione delle sovvenzioni statali agli enti lirico-sinfonici.

In applicazione dell'art. 24 del D.Lvo 367/96 è stato emanato, con il D.M. 10.6.1999 n. 239, il regolamento che stabilisce i nuovi principi cui attenersi per la ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo alle fondazioni per il triennio 1998-2000. Con questo provvedimento, applicato retroattivamente all'esercizio 1998, veniva superato il criterio di finanziamento basato sulle "medie storiche": infatti, la quota dei fondi da assegnare in base ai contributi ricevuti in passato si è ridotta dal 98% al 60%. I criteri di ripartizione in vigore fino a quel momento, originariamente dettati dall'art. 13 della L. 163/85 e modificati dalla L. 555/88, erano quelli contenuti nel D.M. 13.12.1991.

L'anno 2001 ha segnato l'inizio del nuovo triennio di applicazione del Regolamento n. 239 del 10.6.1999, che prevede i seguenti parametri di determinazione del contributo a favore di ciascuna fondazione:

- 1) parametro storico (art. 4, c. 1 - art. 8, c. 1), per la quota del 60% del FUS da ripartire tra le fondazioni con l'utilizzo della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi assegnati a ciascuna fondazione nell'ultimo triennio;
- 2) parametro della produzione (art. 2, c. 1, lett. b), per la quota del 20% del FUS da ripartire come segue: a) il 10% in base al punteggio riportato da ciascuna fondazione nella valutazione della produzione triennale rilevata da appositi indicatori (art. 3); b) il 10% in base al giudizio di qualità artistica espresso dalle Commissioni Consultive, per la musica e per la danza in seduta comune, operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
- 3) parametro dei costi (art. 4, c. 4 - art. 8, c. 1), per la quota del 20% del FUS da ripartire secondo le percentuali ricavate dal rapporto fra il costo derivante dal CCNL riferito a ciascuna fondazione ed il totale dei costi sostenuti da tutte le fondazioni.

Le fondazioni, entro il 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio, sono tenute a presentare i progetti ed i programmi delle attività del triennio successivo e a dare comunicazione del costo del personale al competente Dipartimento del

Ministero vigilante. Il contributo viene erogato in due rate: la prima, pari all'80% della quota concessa, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione e del relativo programma di attività. Ai fini della erogazione del contributo, il bilancio d'esercizio, con allegata una relazione sull'attività svolta, deve essere presentato entro il 30 giugno e, nel caso sia accertata un'attività inferiore a quella richiesta per la concessione della quota, questa deve essere proporzionalmente ridotta.

6.2 Ripartizione del Fondo unico dello spettacolo (FUS) nell'anno 2004

Il Fondo unico dello spettacolo, introdotto con la legge 30 aprile 1985 n. 163, è inserito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'UPB "Spettacolo dal vivo" – tra le spese correnti – voce "Interventi" - ed il suo stanziamento è compreso fra quelli autorizzati da disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Per l'anno 2004, la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha stanziato nella Tabella C la somma di € 500.000.000 ed in considerazione dell'aliquota di ripartizione, pari al 47,81%, stabilita dal decreto del Ministro per beni e le attività culturali 15 giugno 2004 – avente efficacia triennale - la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche ammonta ad € 239.055.000.

A decorrere dal 2001, l'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha incrementato il Fondo della somma di € 5.164.569 da ripartire fra tutte le fondazioni secondo le percentuali previste per l'assegnazione principale, nonché dell'ulteriore somma di € 7.746.853 da ripartire al 50% fra il Teatro dell'Opera di Roma "per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale" (art. 6 – c. 3 – legge 800/67) ed il Teatro alla Scala di Milano "per il particolare interesse nazionale nel campo musicale" (art. 7 legge 800/67). Tali assegnazioni sono state ridotte rispettivamente ad € 2.577.995,50 ed € 3.873.426,50 in applicazione del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191 «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» che ha disposto riduzioni di spesa per complessivi 6.460 milioni di euro.

Con decreto 5 luglio 2004 si è proceduto al riparto della quota FUS 2004 per €239.055.000 secondo le percentuali conseguite da ciascuna fondazione, applicando i parametri valutativi previsti dal Regolamento 239/99, da utilizzare, a

norma del comma 5 dell'art. 24 del D.L.vo 367/96, anche per il riparto delle quote FUS dei due anni successivi.

Nel seguente prospetto sono riportati gli importi dei contributi secondo l'incidenza percentuale.

FONDAZIONI	PERCENTUALE	FUS 2004	FUS 2003
Teatro Comunale di Bologna	6,64	15.863.128,00	15.783.646,91
Teatro Lirico di Cagliari	4,77	11.401.556,88	9.943.582,63
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	9,12	21.806.767,93	22.663.867,80
Teatro Carlo Felice di Genova	6,11	14.607.123,92	13.861.827,69
Teatro alla Scala di Milano	13,29	31.769.035,36	33.473.740,12
Teatro San Carlo di Napoli	7,76	18.544.887,99	18.654.957,17
Teatro Massimo di Palermo	8,96	21.420.188,73	21.399.230,23
Teatro dell'Opera di Roma	10,99	26.290.996,55	24.761.916,62
Teatro Regio di Torino	7,28	17.406.575,35	16.903.715,93
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	6,88	16.456.375,13	15.647.686,98
Teatro La Fenice di Venezia	7,23	17.275.432,94	17.480.623,19
Teatro Arena di Verona	6,23	14.896.251,01	14.310.296,57
Accademia Nazionale di Santa Cecilia	4,74	11.316.740,21	11.603.185,16
	100,00	239.055.000,00	236.488.277,00

Agli importi assegnati alle fondazioni che hanno conseguito la partecipazione dei privati occorre applicare una riduzione del 5% della somma ottenuta quale apporto a patrimonio e contributo alla gestione come previsto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento n. 239/99. In base al comma 3 dello stesso articolo, la somma risultante dalle riduzioni è destinata al sostegno delle altre attività musicali e di danza beneficiarie di contributi ai sensi della legge 163/85.

Le detrazioni, pari ad € 194.842, sono state effettuate nei confronti del Teatro lirico di Cagliari e del Teatro San Carlo di Napoli.

Nel prospetto che segue si evidenzia l'ammontare complessivo dei finanziamenti statali derivanti dall'applicazione della legge istitutiva del FUS, del D.L.vo 367/96 e successive variazioni, del Regolamento n. 239/99 e delle altre norme che fanno esplicito riferimento alle fondazioni.

FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO 2004

FONDAZIONI	RIPARTO FUS D.M. 5/7/04	Somma derivante applicazione art. 6, c. 5 Regolam. 239/99	Legge 388/00 c. 87 art. 145 (riduzione L. 191/04)	Legge 388/00 c. 87 art. 145 (riduzione L. 191/04)	Contributo straordinario art. 1, L. 264/02	TOTALE EROGATO
Teatro Comunale di Bologna	15.863.128,00	14.587,13	171.069,72			16.048.784,85
Teatro Lirico di Cagliari	11.336.689,90	15.391,45	122.955,65			11.475.037,00
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	21.806.767,93	18.749,89	235.166,59			22.060.684,42
Teatro Carlo Felice di Genova	14.607.123,92	14.875,47	157.524,84		2.582.000,00	17.361.524,23
Teatro alla Scala di Milano	31.697.128,01	(a)	342.600,78	1.936.713,25		33.976.442,04
Teatro San Carlo di Napoli	18.414.913,01	16.981,90	199.990,12			18.631.885,03
Teatro Massimo di Palermo	21.315.993,47	(a)	230.997,03			21.546.990,50
Teatro dell'Opera di Roma	26.290.996,55	24.387,76	283.525,01	1.936.713,25		28.535.622,57
Teatro Regio di Torino	17.406.575,35	18.162,58	187.714,43			17.612.452,37
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	16.456.375,13	19.337,20	177.467,37			16.653.179,70
Teatro La Fenice di Venezia	17.275.432,94	16.192,75	186.300,18			17.477.925,86
Teatro Arena di Verona	14.896.251,01	8.243,58	160.642,81			15.065.137,40
Accademia di Santa Cecilia	11.316.740,21	9.132,89	122.040,98			12.947.914,07 (b)
	238.684.115,43	176.042,61	2.577.995,50	3.873.426,50	2.582.000,00	249.393.580,04
(Rid. % Apporto privati)	194.841,96					
(Regol. 239/99 art. 6 comma 5)	176.042,61					
	239.055.000,00					
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari						4.000.000,00 (c)
						253.393.580,04

(a) Riduzione sul contributo 2004 in applicazione dell'art. 6 comma 5 del Regolamento 239/99 per l'attività 2003 pari ad € 71.907,35 perla Scala ed € 104.135,26 per il Teatro Massimo.

(b) Comprensivo contributo straordinario di € 1.500.000 di cui alla L. 98/2004.

(c) Assegnazione con i fondi rinvenienti dal gioco del lotto (L. 662/96) come previsto dalla legge 21/5/2004 n. 128, art. 2.

Per quanto riguarda la destinazione della quota del F.U.S. ricevuta da ogni singola fondazione, va precisato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 367 del 1996, l'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione deve corrispondere a quello complessivamente conferito dagli altri soci fondatori.

Tale apporto va dedotto dalla quota del F.U.S. dell'esercizio di competenza a cura della fondazione stessa.

Infine, va evidenziato che il Teatro Petruzzelli di Bari, come sarà meglio esposto nella seconda parte della relazione, sarà incluso nel riparto ordinario del FUS dall'anno 2008. Dal 2004 al 2007 ha diritto ad un contributo annuo di 4 milioni di euro prelevato dai fondi derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, come disposto dall'art. 2 della legge 21 maggio 2004 n. 128.

7 – Regime tributario

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo 367/96, "sono esclusi dalle imposte i proventi derivanti da attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie". È addebitata, invece, al Conto economico l'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP). A tale proposito il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota n. 6421 del 3.4.2001, ha chiarito che quantomeno, il 20% del contributo dello Stato va considerato correlato ai costi del personale e pertanto, ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 148 del 26.7.2000, non è imponibile ai fini dell'IRAP.

Successivamente, in base alla nuova interpretazione formulata dall'Agenzia delle Entrate, viene escluso dalla base di calcolo dell'IRAP un importo pari al 68% delle sovvenzioni, in quanto direttamente destinato alla copertura dei costi indeducibili del personale in conformità all'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997.

PARTE II**LA GESTIONE DELLE FONDAZIONI NELL'ESERCIZIO 2004****1 - Criteri di valutazione seguiti in linea generale dalle fondazioni per la redazione dei bilanci d'esercizio****a) Stato patrimoniale**

Di seguito sono brevemente illustrate le voci più significative dello stato patrimoniale:

a. 1- Crediti verso i soci fondatori per versamenti ancora dovuti

La voce include i contributi in conto patrimonio per versamenti dovuti da parte dei soci fondatori istituzionali e privati.

a. 2- Immobilizzazioni immateriali -Diritto d'uso

Il "Diritto d'uso illimitato degli immobili" si riferisce al diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il teatro ed i locali dove si svolge l'attività della fondazione, concessi in uso dal Comune proprietario degli stessi. Secondo i principi contabili, per "valore d'uso" si intende il valore attuale dei flussi finanziari che si suppone deriveranno dall'uso permanente di un determinato bene o di un complesso di beni e di altre attività di proprietà di terzi. Trattandosi di un bene intangibile, tale cespite non è suscettibile di ammortamento, bensì di eventuali svalutazioni conseguenti a fatti e circostanze che riducono in via definitiva la possibilità di utilizzare, ai fini economici, il bene o il complesso di beni sui quali grava il diritto d'uso.

Il valore d'uso dei beni dei comuni affidati in via permanente alle fondazioni è considerato come apporto al patrimonio ed è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale e in un apposita riserva indisponibile del patrimonio netto senza transitare per il conto economico. Il valore d'uso dei beni di proprietà dei comuni, per la maggior parte delle fondazioni, rappresenta un'elevata percentuale del patrimonio netto. Attesa la impossibilità di costituire su tale particolare bene diritti di garanzia o altri diritti di godimento, per mera esigenza di esposizione, la quota del patrimonio netto corrispondente al valore d'uso viene definita come quota di "*patrimonio netto indisponibile*", ponendo in tal modo in evidenza la parte del patrimonio netto corrispondente alla differenza tra il valore delle restanti attività e quello delle passività.

a. 3- Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni risultanti al 1° gennaio 1999 sono state iscritte secondo i valori di perizia riferiti al loro stato al 31 dicembre 1998; è previsto, in generale, che i costi di manutenzione siano soggetti ad ammortamento secondo aliquote predeterminate, tranne che per i beni inclusi nel "Patrimonio artistico" quali: bozzetti, costumi, archivio storico e musicale.

I beni materiali acquistati successivamente al 1° gennaio 1999 sono iscritti al costo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzati sistematicamente in ragione della loro residua utilizzabilità.

I costi di manutenzione sono addebitati al conto economico.

a. 4- Rimanenze

Le rimanenze di materiali sono valutate al costo d'acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se minore.

a. 5- Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, cioè al netto delle somme iscritte nell'apposito "Fondo svalutazione" e sono distinti secondo la data di scadenza o esigibilità. I "*Crediti verso clienti*" si riferiscono prevalentemente a noleggi di allestimenti scenici, costumi, ecc..

La voce "*Crediti verso Fondatori*" è composta da crediti per contributi alla gestione già deliberati dai soggetti eroganti.

La voce "*Crediti verso altri*" comprende soprattutto crediti IVA, IRAP o crediti sorti in sede contenziosa nei confronti del personale dipendente.

a. 6- Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di ricavi e costi comuni a due o più esercizi, allo scopo di attribuire all'esercizio in chiusura quelle di sua competenza, determinata quest'ultima sulla base della valutazione economica delle operazioni che le hanno generate.

a. 7- Fondi per rischi ed oneri

Questi fondi si riferiscono sia alle spese future, corrispondenti a componenti negativi di reddito certi nel verificarsi ed incerti nell'importo, sia ai rischi relativi a componenti negative di reddito incerti sia nell'importo che nel verificarsi. Si tratta di importi stimati, mancando in entrambi i casi la certezza sulla somma dovuta.

a. 8 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Questo fondo ha lo scopo di coprire la spesa relativa ai diritti maturati a titolo di T.F.R., al termine di ogni esercizio, dai dipendenti, in conformità alla vigente disciplina in materia.

a. 9- Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. In generale, fanno parte di questo raggruppamento i debiti verso banche, fornitori, istituti previdenziali e verso il Fisco.

a. 10- Conti d'ordine

Sono indicati gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione. Gli impegni sono iscritti al loro

valore contrattuale, mentre le garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine dell'esercizio. I beni di terzi presso il teatro sono contabilizzati al valore di mercato corrente.

b) Conto economico

Il Conto economico, che evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione economica e finanziaria ed a fatti straordinari, è composto da diversi raggruppamenti di valori, di cui si indicano le voci più significative:

b. 1- Valori della produzione

Nella voce *"Ricavi dalla vendita e dalle prestazioni"* sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica; in particolare quelli derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, dal noleggio di materiale teatrale e dell'affitto delle sale.

Nella voce *"Altri ricavi e proventi"* si evidenziano principalmente quelli derivanti da attività particolari quali: sponsorizzazioni, gestione di bar, shop, guardaroba, riprese televisive e radio diffusioni.

Nella voce *"Contributi in conto esercizio"* sono iscritti il contributo del FUS ed i contributi in conto esercizio della Regione, del Comune in cui ha sede la fondazione e degli altri soci fondatori non istituzionali.

b. 2- Costi della produzione.

I *"Costi del personale"*, che rappresentano la più importante componente dell'aggregato, sono suddivisi secondo le sottovoci dello schema legale e cioè: salari e stipendi, oneri sociali, TFR. Altri costi, attribuibili alla gestione delle risorse umane, sono esposti complessivamente. Per tali costi la Nota integrativa fornisce l'esatta indicazione delle singole componenti, (es. personale amministrativo, artistico e tecnico) e delle varie tipologie contrattuali (a tempo indeterminato, a tempo determinato, collaborazioni).

Nella voce *"Servizi"* sono inclusi tutti i costi relativi alla produzione artistica e alle spese di funzionamento.

Come è noto, il sistema di contabilità civilistica non consente di conoscere l'esatta composizione della voce *"Servizi"*.

Per contro, nel sistema di contabilità finanziaria applicato agli ex enti lirici esisteva una specifica categoria delle *"Spese correnti"* – la Cat. 4^a – che raggruppava sia gli oneri per il personale scritturato che le spese direttamente collegate all'allestimento degli spettacoli.

Attualmente, invece, il costo per il personale scritturato è evidenziato nel conto economico, alla voce *"Costi per servizi"*, mentre gli altri costi relativi alla produzione artistica sono spesso inclusi nelle spese per la gestione.

La voce *"Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci"* è composta, essenzialmente, dal costo per acquisti di materiali per produzione artistica, acquisto di materiale di consumo e di beni strumentali di valore inferiore al milione.

2 - Il Personale

La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato ha avuto la conseguenza di rendere il rapporto di lavoro completamente disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Esso è pertanto costituito e regolato contrattualmente.

Le disposizioni legislative hanno comunque fatto salvi i diritti dei dipendenti degli ex enti lirici derivanti dall'anzianità maturata anteriormente alla trasformazione.

Il primo contratto collettivo di lavoro stipulato dopo la trasformazione è stato sottoscritto in via definitiva il 1° giugno 2001 e riguardava, per la parte economica, il biennio 1998-1999 e per la parte normativa il periodo 1.1.1998 - 31.12.2001. Per il biennio economico 2000 - 2001 sono state applicate, ai sensi dell'art. 47 del CCNL, le disposizioni economiche di cui all'accordo sottoscritto in data 29.5.2001.

Tra le principali clausole vi era la conferma numerica degli organici funzionali, già definiti con provvedimenti formali emanati tra il 1996 e il 1998, con la previsione dell'inquadramento dei singoli lavoratori nelle categorie con specifico rigoroso riferimento alle mansioni attribuite secondo le declaratorie generali previste dal contratto stesso.

In data 30 ottobre 2003 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale, concernente il periodo 1.1.2002 - 31.12.2005 per la parte normativa e il periodo 1.1.2002 - 31.12.2003 per la parte economica. Tale contratto non ha, tuttavia, risolto il problema della definizione degli ambiti di contrattazione tra il primo ed il secondo livello; quest'ultimo riservato alla contrattazione aziendale, il cui costo non è considerato ai fini della ripartizione del contributo dello Stato. Non risulta ancora stipulato il contratto a fini economici.

L'onere del secondo livello, invece, con i rinnovi dei contratti integrativi, grava pesantemente sulla spesa delle singole fondazioni in quanto disciplina sia il ricorso alle prestazioni per lavoro straordinario sia l'utilizzazione di personale aggiunto, specialmente orchestrale e tecnico. Va al riguardo rilevato che il costo per il personale contrattualizzato, nonostante la tendenza alla riduzione del contributo statale, continua a pesare in misura assai elevata sui bilanci delle singole fondazioni.

L'ambito della contrattazione integrativa aziendale è stato notevolmente ridotto dalle norme contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n.7 del 2005, convertito nella legge n. 43 dello stesso anno.

Le fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della loro personalità giuridica di diritto privato, non sono mai state destinatarie dei vincoli posti dalla legge alle assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici non economici. Tuttavia, con l'intento di porre un freno al costante aumento della spesa per il personale, l'articolo 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge n.7/2005 ha previsto tale vincolo anche per